

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Per il Friuli e Venezia Giulia – Trieste

*

RICORSO (ART. 41 C.P.A.)

Ricorrono alle S.L. Ill.me l'Avv. Marco Biagioli (CF BGL MRC 86A04 L736J) e l'Avv. Caterina Caregnato (CF CRG CRN 86C49 F241Z), entrambi del Foro di Venezia e, in forza di mandato a margine del presente atto, difensori e procuratori del Comitato **FVG Promozione Scacchi** (CF 93022640309) – Associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c., in persona del proprio Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Nadia Ottavi in forza dei poteri attribuiti dall'art. 8 dello Statuto del Comitato (doc. 01 – atto costitutivo, doc. 02 – statuto e doc. 03 – verbale cambiamento cariche), sedente in Tarvisio, via Romana 91, che presso e nello studio dell'Avv. Pierpaolo Rizzi in Trieste, alla via di Donota 3, ha eletto domicilio

Ricorrente

Contro:

La **Regione Autonoma Friuli e Venezia Giulia** (CF 80014930327 P. IVA 00526040324) in persona del Presidente della Giunta Regionale e/o legale rappresentante *pro tempore*, sedente in Trieste, piazza Unità d'Italia 1 ma *ex lege* domiciliata presso e negli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3

Amministrazione resistente

Nonché nei confronti di:

Il **CS Libertas CP di Udine** (CF 80006120309), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sedente in Torreano di Martignacco (UD), via Antonio Bardelli 4

Controinteressata

La **UISP Comitato Territoriale Gorizia APS** (CF 91003780318), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sedente in Gorizia, via Pitteri 4

Altra controinteressata

La **Associazione Sportiva Dilettantistica Dama Zoppola** (CF 91082690933), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sedente in Zoppola (PN), via Nazionale 3

Altra controinteressata

*

In punto:

Annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, di tutti i seguenti

A. del provvedimento denominato decreto n. 972/CULT del

- 27.3.2020 “*Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 11. Contributi per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia - Approvazione delle graduatorie delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo, per l'esercizio finanziario 2020*” pubblicato in data 27.3.2020 con il quale si “*D E C R E T A 1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 11, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, sono approvati quali parti integranti del presente decreto: allegato 1) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva con l'evidenza di quelle che beneficiano dei contributi, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari a complessivi euro 191.600,00, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse*” (doc. 04 – decreto 972/CULT) nella parte in cui approva la graduatoria “*allegato 1*” che pone il ricorrente in posizione 17, con punti 15, anziché in quella che gli sarebbe spettata se gli fosse stato riconosciuto correttamente il punteggio a essa spettante;
- B. della graduatoria “*allegato 1*” al provvedimento denominato decreto n. 972/CULT (doc. 05 – graduatoria “allegato 1”) nella parte in cui pone il ricorrente in posizione 17, con punti 15, anziché in quella che gli sarebbe spettata se gli fosse stato riconosciuto correttamente il punteggio a essa spettante;
- C. della scheda istruttoria contrassegnata “*Pratica n.: 60877 Impresa: FVG Promozione Scacchi*” nella parte in cui non riconosce i punteggi spettanti al ricorrente relativamente ai paragrafi 3, 5 e 10 (doc. 06 – scheda istruttoria FVG);
- D. dell'altro eventuale atto, anche se implicito o tacito, di assegnazione del punteggio nel procedimento di composizione della graduatoria di cui ai provvedimenti che precedono, nella parte in cui non riconosce i punteggi spettanti al ricorrente relativamente ai paragrafi 3, 5 e 10 (doc. 06 – scheda istruttoria FVG), e che dunque li colloca in posizione 17, con punti 15, anziché in quella che gli sarebbe spettata se gli fosse stato riconosciuto correttamente il punteggio a essa spettante di cui ai paragrafi 3, 5 e 10 della scheda istruttoria;
- E. dei verbali della commissione per la valutazione delle domande presentate ai sensi della L.R. 8/2003, art. 11 <<Contributi per manifestazioni sportive>> n. 1 del 9.3.2020 e n. 2 del 16.3.2020 (doc. 07 – verbale n. 1 e doc. 08 – verbale n. 2);
- F. del verbale della commissione per la valutazione delle domande presentate ai sensi della L.R. 8/2003, art. 11 <<Contributi per manifestazioni sportive>> n. 4 del 3.6.2020 (doc. 30 – verbale n. 4);
- G. del provvedimento denominato decreto n. 1862/CULT del 18.6.2020 “*Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 11. Contributi per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Conferma della graduatoria di cui all'allegato 1) al decreto 972/CULT di data 27 marzo 2020*” pubblicato in data 18.6.2020 con il quale si “*D E C R E T A 1. Per quanto espresso nelle premesse, è confermato l'allegato 1) al decreto n. 972/CULT di data 27*

marzo 2020 contenente la graduatoria delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo, ex articolo 11, della legge regionale 8/2003” (doc. 31 – decreto 1862/CULT) nella parte in cui conferma la graduatoria “allegato 1” che pone il ricorrente in posizione 17, con punti 15, anziché in quella che gli sarebbe spettata se gli fosse stato riconosciuto correttamente il punteggio a essa spettante;

H. di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, anche se non ancora conosciuto.

*

F A T T O

1. Il Comitato FVG Promozione Scacchi è una associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c. attiva nella promozione del movimento scacchistico in ambito territoriale della Regione Friuli e Venezia Giulia, e nell’organizzazione di eventi sportivi scacchistici e, in particolare, costituito al fine di favorire l’organizzazione della specifica manifestazione denominata “Open Internazionale Dolomiti – Forni di Sopra” (cfr. doc. 02 – statuto), primaria competizione scacchistica che si svolge con cadenza annuale nel comune di Forni di Sopra e che si colloca a livelli di eccellenza in termini di qualità e partecipazione nel panorama sportivo della Federazione Scacchistica Italiana.
2. La manifestazione in oggetto costituisce una delle attività ufficiali della Federazione Scacchistica Italiana (in sigla “FSI”), nonché nel calendario della Federazione Scacchistica Internazionale World Chess Federation (in sigla “FIDE”) ed è inserita nei relativi calendari, federale e internazionale (cfr. doc. 13 – calendario FSI, doc. 14 – calendario FIDE, doc. 25 – calendario Federazione Scacchistica Italiana e doc. 26 – calendario FIDE).
3. La Regione Friuli e Venezia Giulia si è dotata di una Legge Regionale, la L.R. 8/2003, recante il Testo Unico in materia di Sport e Tempo Libero, il cui art. 11 prevede “1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l’organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.
3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.
4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile” (doc. 09 – L.R. 8/2003 stralcio).

4. In ragione della previsione di cui al co. 2 del predetto articolo, la ricorrente FVG Promozione Scacchi partecipa annualmente al bando per l'assegnazione di tali contributi (si consideri per esempio, anche la domanda 2019: doc. 32 – domanda 2019).
5. I criteri di attribuzione dei punteggi sono stabiliti da un apposito Regolamento attuativo, adottato con Decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/pres., recante il “Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)” (doc. 10 – Regolamento).
6. L'art. 4 del citato Regolamento, rubricato “*presentazione delle domande*”, stabilisce: “1. I soggetti di cui all'articolo 11 della legge presentano al Servizio domanda di concessione del contributo con le modalità di cui al comma 2.
2. Le domande di concessione del contributo, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, sono presentate al Servizio utilizzando il modello di cui all'allegato A, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it.
3. I termini per la presentazione delle domande decorrono dall' 1 novembre alle ore 12 del termine perentorio del 30 novembre, dell'anno precedente a quello di realizzazione delle manifestazioni sportive. Le domande presentate al di fuori di tali termini vengono archiviate d'ufficio.
4. Le domande di contributo vengono presentate per le manifestazioni sportive che si svolgono nell'arco temporale che va dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande al 30 aprile dell'anno dopo.
5. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a una sola manifestazione sportiva. Può essere presentata una sola domanda di contributo; in caso di presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto, verrà valutata quella riportante il numero inferiore del codice apposto alla domanda in sede di compilazione on line.
6. Le domande di contributo sono corredate della seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del Servizio, oppure, se variato successivamente all'ultima trasmissione;
b) relazione illustrativa della manifestazione sportiva che si intende realizzare;
c) preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, per la realizzazione della manifestazione sportiva, articolato nelle singole voci di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, e con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diversa da quella richiesta all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge;
d) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante” (cfr. doc. 10 – Regolamento).
7. L'art. 6 del citato Regolamento, rubricato “*criteri di valutazione*”, così dispone: “1. Le manifestazioni sportive di cui all'articolo 11, comma 1, della legge, sono valutate sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sottoindicati parametri, con l'attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 1 a 3, secondo quanto espresso nell'allegato A:

- a) storicità, intesa come numero delle edizioni svolte comprensivo di quella oggetto della domanda di contributo;
 - b) durata, ovvero numero di giorni di effettivo svolgimento della manifestazione;
 - c) rilevanza della manifestazione, in relazione alla valenza regionale/transfrontaliera, valenza nazionale, valenza internazionale;
 - d) numero degli atleti partecipanti;
 - e) indicazione di inserimento della manifestazione nel calendario federale regionale, nazionale o internazionale;
 - f) mediaticità di livello regionale, nazionale o diretta/differita televisiva;
 - g) impatto territoriale/sociale rappresentato da: l'organizzazione di eventi collaterali alla manifestazione sportiva, la partecipazione alla gara di atleti con disabilità, la presenza di testimonials sportivi di livello almeno nazionale; per ciascuno di questi tre requisiti viene assegnato 1 punto;
 - h) livello degli atleti partecipanti, quali nazionali di categoria giovanile, nazionali assoluti, internazionali assoluti;
 - i) impegno finanziario, quale quota di partecipazione finanziaria richiesta al Servizio competente in rapporto al costo totale della manifestazione;
 - l) dimensioni organizzative, date dal numero delle associazioni sportive, operanti nel territorio regionale, che collaborano ufficialmente all'organizzazione della manifestazione mediante l'apporto di beni e servizi, esclusi i conferimenti in denaro” (cfr. doc. 10 – Regolamento).
8. Il successivo art. 7, rubricato “determinazione della graduatoria”, così dispone: “1. Sulle iniziative risultate ammissibili a contributo, ai fini della formulazione della graduatoria di merito, sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, comma 1, è acquisito il parere della Commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di Presidente, dal Direttore del Servizio o da un suo delegato, con la funzione di vice-presidente, da un dipendente del Servizio di categoria non inferiore a C. Della Commissione fanno parte inoltre: il Presidente del Comitato regionale del Coni o un suo delegato, e tre esperti in materia di sport, designati dal Comitato regionale del Coni, aventi adeguata conoscenza dell'attività sportiva nel territorio regionale e delle specifiche discipline sportive praticate. Il Presidente del Comitato regionale del Coni e gli esperti dallo stesso designati si astengono sulle eventuali domande di contributo presentate dal Comitato regionale del Coni e dalle articolazioni territoriali sovracomunali dello stesso. Su disposizione del Presidente della Commissione, la medesima può essere integrata con i legali rappresentanti delle Federazioni sportive di riferimento senza diritto di voto.
2. Le sedute della Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente. La Commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria e di verbalizzazione.
3. Le sedute della Commissione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente.

4. Qualora nella domanda di contributo non siano indicati i dati necessari per la valutazione del punteggio relativo a uno o più parametri, viene assegnato 0.
5. Acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, entro centoventi giorni dal termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente, sono approvati:
- la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle manifestazioni sportive da finanziare, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - l'elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
6. Nel caso di rinuncia da parte di beneficiari o di disponibilità di ulteriori risorse, si procede allo scorrimento della graduatoria” (cfr. doc. 10 – Regolamento).
9. In data 28.11.2019 la ricorrente presentava, attraverso il prescritto canale telematico, la domanda di contributo 67549 con cui chiedeva un contributo di euro 36.500,00 per la realizzazione della manifestazione “11 Open Internazionale di scacchi delle Dolomiti Forni di Sopra” (doc. 11 – domanda).
10. In particolare, in detta domanda, FVG segnalava, al “Quadro H Informazioni per l'attribuzione dei criteri di valutazione” (cfr. doc. 11 – domanda, p. 4), quanto al criterio di rilevanza della manifestazione, punto 3:
- “la manifestazione sportiva ha rilevanza (nelle note specificare obbligatoriamente: i fattori che determinano la rilevanza regioni/ stati di provenienza):*
- 20 diverse nazionalità hanno partecipato all'edizione 2019 e si prevede un ulteriore incremento regionale (partecipazione di atleti/squadre di tutti gli ambiti territoriali ex-provinciali della regione FVG) o transfrontaliera (partecipazione di atleti/squadre di almeno due ambiti territoriali ex provinciali della regione e di almeno due dei seguenti paesi/regioni: Carinzia, Croazia e Slovenia)*
- nazionale (partecipazione di atleti/squadre di almeno tre regioni italiane diverse dalla regione F.V.G.)*
- V internazionale (partecipazione di atleti/squadre di almeno tre stati esteri) - Se uno degli Stati esteri è l'Austria, precisare la Regione”*
- Indicando dunque il torneo come manifestazione di rilevanza internazionale e motivando con “20 diverse nazionalità hanno partecipato all'edizione 2019 e si prevede un ulteriore incremento” nel campo delle note (doc. 12 – dati di partecipazione 2019 e cfr. doc. 11 – domanda, p. 4).
11. Ancora, in detta domanda, FVG segnalava, al “Quadro H Informazioni per l'attribuzione dei criteri di valutazione” (cfr. doc. 11 – domanda, p. 5 e 6), quanto al criterio di presenza della manifestazione nei calendari federali, punto 5:
- “calendario federale indicare in quale calendario federale è inserita la manifestazione (regionale, nazionale o internazionale):*
- CALENDARIO NAZIONALE FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA E CALENDARIO INTERNAZIONALE DELLA FIDE WORLD CHESS FEDERATION

regionale

✓ nazionale

✓ internazionale”.

Indicando dunque il torneo come manifestazione inserita nel calendario nazionale della Federazione Scacchistica Italiana e nel Calendario Internazionale della FIDE – World Chess Federation e motivando con “CALENDARIO NAZIONALE FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA E CALENDARIO INTERNAZIONALE DELLA FIDE WORLD CHESS FEDERATION” nel campo delle note (doc. 13 – calendario FSI e doc. 14 – calendario FIDE e cfr. doc. 11 – domanda, p. 5 e 6).

12. Infine, in detta domanda, FVG segnalava, al “*Quadro H Informazioni per l’attribuzione dei criteri di valutazione*” (cfr. doc. 11 – domanda, p. 7), quanto al criterio di impatto sociale della manifestazione, punto 10:

“Impatto territoriale/sociale (indicare obbligatoriamente gli eventi collaterali alla manifestazione sportiva, la partecipazione alla gara di atleti con disabilità, la presenza di testimonials sportivi di livello almeno nazionale):

EVENTI COLLATERALI: SEMINARI E CONFERENZE DI FORMAZIONE PER ARBITRI, ATLETI E ISTRUTTORI - SALA GIOCO ACCESSIBILE A OGNI TIPO DI DISABILITA’ E MANIFESTAZIONE ACCESSIBILE A GIOCATORI CIECHI – SARANNO PRESENTI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE, CONTINENTALE E INTERNAZIONALE, ALLENATORI DI MASSIMA CATEGORIA MONDIALE SARANNO PRESENTI PER COMMENTO E ANALISI TECNICA

✓ eventi collaterali alla manifestazione sportiva (indicare quali sono gli eventi, luogo e data di svolgimento)

✓ partecipazione di atleti con disabilità (dettagliare la partecipazione degli atleti disabili alla gara sportiva)

✓ presenza di testimonials sportivi di livello nazionale o internazionale (indicare il nominativo dei testimonials sportivi)”

Indicando dunque la presenza al torneo di testimonials sportivi di livello internazionale e motivando con “SARANNO PRESENTI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE, CONTINENTALE E INTERNAZIONALE, ALLENATORI DI MASSIMA CATEGORIA MONDIALE SARANNO PRESENTI PER COMMENTO E ANALISI TECNICA” nel campo delle note (doc. 11 – domanda, p. 7).

13. In pari data la ricorrente assolveva la prescritta imposta di bollo a mezzo di modello F23 (doc. 15 – F23 quietanziato).
14. Con comunicazione di avvio prot. 014243 del 19.12.2019 la Direzione Centrale Cultura e Sport dava pubblico avviso dell’avvio dell’istruttoria finalizzata all’esame delle domande presentate (doc. 16 – comunicazione di avvio).

15. In data 9.3.2020 la Commissione giudicatrice teneva una prima riunione in cui il Presidente dava atto che erano state presentate 398 domande, di cui 15 annullate dagli stessi richiedenti e 43 dichiarate inammissibili.
16. In detto verbale, a p. 2, paragrafo 6, si legge: *“prima di iniziare ad esaminare le singole manifestazioni, il Presidente del C.O.N.I. FVG richiama l’attenzione della Commissione sull’art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento: <<indicazione di inserimento della manifestazione nel calendario federale regionale/nazionale o internazionale>> ed evidenzia che le manifestazioni rientranti tra le discipline sportive associate non possono essere iscritte ai calendari federali e le manifestazioni iscritte al calendario degli Enti di promozione sportiva non sempre sono iscritte ai calendari federali . Ne consegue che in assenza di iscrizione della manifestazione citate al calendario federale il punteggio riferito a tale parametro è pari a zero”* (cfr. doc. 07 – verbale n. 1).
17. In data 16.3.2020 la Commissione giudicatrice teneva una seconda riunione in cui dava atto di aver valutato le domande i cui proponenti avevano sede nelle province di Trieste e Udine (tra cui, dunque, la ricorrente).
18. In detto verbale, a p. 1, paragrafo 5, si legge: *“nello specifico, vengono esaminati con particolare attenzione i parametri relativi all’inserimento delle manifestazioni nel calendario federale regionale/nazionale/internazionale. alla mediaticità e al livello degli atleti partecipanti, adottando criteri omogenei di valutazione, interpellando ove necessario, i legali rappresentanti delle relative Federazioni sportive di riferimento”,* nonché, alla medesima pagina, ultimo paragrafo che: *“per le manifestazioni sopra citate la Commissione ha fornito all’unanimità il proprio parere espresso nel punteggio riportato nella tabella che verrà allegata al verbale dell’ultima seduta della Commissione, costituendo parte integrante e sostanziale dello stesso”* (cfr. doc. 08 – verbale n. 2).
19. La tabella citata è la tabella dei punteggi assegnati, contrassegnata *“Pratica n.: 60877 Impresa: FVG Promozione Scacchi”*, la quale si compone di 4 colonne, la prima contenente la descrizione dei criteri di valutazione indicati dal Regolamento e contenuti nella domanda, nella seconda e nella terza la sussistenza del requisito (indicata da una spunta) come nella domanda (*“Autovalutazione”*) e come risultante dall’istruttoria (*“Valutazione”*) e nell’ultima i punti assegnati dalla Commissione (*“Punti”*) (cfr. doc. 10 – Regolamento, doc. 11 – domanda e doc. 06 – scheda istruttoria FVG).
20. In particolare, in tale scheda si leggono i seguenti punti:
- 3. La manifestazione sportiva ha rilevanza (...) riferito al punto 3 del quadro H della domanda, nella scheda di FVG al punto 3 non è valorizzata alcuna spunta;
 - 5. Calendario federale indicare in quale calendario (...) riferito al punto 5 del quadro H della domanda, nella scheda di FVG al punto 5 il campo *“Autovalutazione”* e *“Valutazione”* sono valorizzati e la proposta istruttoria era del massimo dei punti (3), rettificati a zero dalla Commissione;
 - 10. Impatto territoriale/sociale (...) riferito al punto 10 del quadro H della domanda, nella scheda di FVG al punto 10 sono valorizzate due spunte su tre,

ma non l'ultima (cfr. doc. 11 – domanda e doc. 06 – scheda istruttoria FVG).

21. In ragione dei punti attribuiti FVG otteneva un totale di 15 punti (su una proposta istruttoria di 18, rettificata a 15 dalla Commissione), che la poneva in posizione 17, non utile all'erogazione del contributo per esaurimento dei fondi disponibili.
22. Deve però osservarsi che se a FVG fossero stati attribuiti i punteggi dovuti per i punti 3, 5 e 10, essa sarebbe arrivata a un totale di 22, in posizione 4, o se anche le fossero stati attribuiti i soli 3 punti inizialmente assegnati in fase istruttoria, al punto 5, essa sarebbe arrivata a un totale di 18, in posizione (almeno) 11, entrambe comunque utili all'erogazione del contributo (cfr. doc. 06 – scheda istruttoria FVG).
23. In data 31.3.2020 FVG presentava istanza di accesso alla documentazione amministrativa onde prendere visione degli atti dell'istruttoria (doc. 17 – istanza di accesso).
24. Con comunicazione del 28.4.2020 l'Amministrazione riscontrava l'istanza inviando la documentazione richiesta (doc. 18 – riscontro istanza).
25. Letti gli atti dell'istruttoria, e ritenendo che l'attribuzione dei punteggi fosse illegittima sotto diversi aspetti, FVG presentava istanza di riesame della graduatoria in autotutela (doc. 33 – istanza di annullamento in autotutela), cui l'amministrazione dava corso con la dovuta comunicazione di avvio del procedimento e riconvocando la commissione (doc. 34 – comunicazione di avvio autotutela).
26. In data 30.5.2020, peraltro, la FVG inviava all'Amministrazione una memoria di supplemento istruttorio di cui all'art. 10, co. 1, lett. b) L. 241/1990, per meglio illustrare e arricchire le posizioni espresse nell'istanza (doc. 35 – memoria di supplemento istruttorio).
27. In esecuzione dell'avvio del procedimento di autotutela, la Commissione si riuniva nuovamente in data 3.6.2020. In tale occasione il rappresentante del C.O.N.I., l'Ing. Brandolin, nuovamente dichiarava che, secondo la propria personalissima interpretazione *“la disciplina normativa e statutaria appena illustrata esplicita come vi sia una distinzione effettiva tra federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate e che tale differenza debba essere valutata sia a fini sportivi sia, per il caso in essere, a fini contributivi qualora le disposizioni normative da applicare prevedano la valorizzazione di detta differenza. L'ing. Brandolin continua ricordando il dato testuale del Regolamento per il quale il punteggio deve essere attribuito esclusivamente alle manifestazioni incluse nel calendario federale regionale, nazionale o internazionale che, alla luce delle distinzioni esistenti tra federazioni e discipline associate, è da intendersi come calendario promosso da una Federazione sportiva nazionale e in tale direzione va interpretato quanto da lui espresso e verbalizzato in data 9 marzo 2020”* (cfr. doc. 30 – verbale n. 4).
28. Si legge peraltro nello stesso verbale che *“ricorda la componente della Commissione Graziella Mohorovich che le Commissioni costituite tempo per tempo negli anni precedenti avevano - a quanto le risulta - attribuito il punteggio di cui al detto articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento indistintamente a manifestazioni promosse da soggetti affiliati a federazioni sportive*

nazionali o a discipline sportive associate. Interviene il Presidente della Commissione ricordando che la stessa, in ragione della sua natura di organo tecnico autonomo, non soggiace alle statuizioni delle precedenti Commissioni, ma deve esprimere esclusivamente le proprie valutazioni sulla base delle situazioni di fatto emergenti dalle domande di contributo e sulla base delle ragioni giuridiche derivanti dall'applicazione ai casi concreti delle fattispecie astratte codificate dalle leggi e dai regolamenti applicabili alla materia in argomento” (cfr. doc. 30 – verbale n. 4).

29. Sulla base di un tanto la Commissione riteneva di confermare i propri provvedimenti nonché la graduatoria di cui all'allegato A, e pertanto provvedeva con il decreto n. 1862/CULT del 18.6.2020 “*Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 11. Contributi per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Conferma della graduatoria di cui all'allegato 1) al decreto 972/CULT di data 27 marzo 2020*” pubblicato in data 18.6.2020 con il quale si “*D E C R E T A 1. Per quanto espresso nelle premesse, è confermato l'allegato 1) al decreto n. 972/CULT di data 27 marzo 2020 contenente la graduatoria delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo, ex articolo 11, della legge regionale 8/2003*” (cfr. doc. 31 – decreto 1862/CULT) e dunque confermando la graduatoria “*allegato 1*” che pone il ricorrente in posizione 17, con punti 15, anziché in quella che gli sarebbe spettata se gli fosse stato riconosciuto correttamente il punteggio a essa spettante.

I provvedimenti impugnati appaiono manifestamente illegittimi, infondati e quantomai ingiustificati e pertanto dovranno essere annullati per i seguenti

M O T I V I

A. Quanto alla mancata attribuzione dei punti di cui al quadro H, punto 3 della domanda, criterio “rilevanza della manifestazione”

- 1. Violazione di Legge per violazione dell’art. 3 e dell’art. 6 L. 241/1990 – Violazione di Legge per violazione dell’art. 6, co. 1, e 7, co. 4 del Regolamento adottato con Decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/pres.**

Come è stato esposto in narrativa dei fatti, nella domanda di contributo, FVG segnalava, al “*Quadro H Informazioni per l’attribuzione dei criteri di valutazione*” (cfr. doc. 11 – domanda, p. 4), quanto al criterio di rilevanza della manifestazione, punto 3: “*la manifestazione sportiva ha rilevanza (nelle note specificare obbligatoriamente: i fattori che determinano la rilevanza regioni/stati di provenienza):*

20 diverse nazionalità hanno partecipato all’edizione 2019 e si prevede un ulteriore incremento regionale (partecipazione di atleti/squadre di tutti gli ambiti territoriali ex-provinciali della regione FVG) o transfrontaliera (partecipazione di atleti/squadre di almeno due ambiti territoriali ex provinciali della regione e di almeno due dei seguenti paesi/regioni: Carinzia, Croazia e Slovenia) nazionale (partecipazione di atleti/squadre di almeno tre regioni italiane diverse dalla regione F.V.G.) V internazionale (partecipazione di atleti/squadre di almeno tre stati esteri) - Se uno degli Stati esteri è l’Austria, precisare la Regione”

Indicando dunque il torneo come manifestazione di rilevanza internazionale e motivando

con *“20 diverse nazionalità hanno partecipato all’edizione 2019 e si prevede un ulteriore incremento”* nel campo delle note (doc. 12 – dati di partecipazione 2019 e cfr. doc. 11 – domanda, p. 4).

Tale punto era stato successivamente ripreso anche nella memoria di supplemento istruttorio inviata dal ricorrente (doc. 35 – memoria di supplemento istruttorio), arricchendo l’istruttoria di nuovi elementi che avrebbero dovuto trovare adeguata valutazione.

Orbene, a fronte di una tanto, nella scheda istruttoria relativa alla domanda, al punto 3, si legge quanto di seguito: *“3. La manifestazione sportiva ha rilevanza (...)”* riferito, per l’appunto, al punto 3 del quadro H della domanda, non è valorizzata alcuna spunta, e nella colonna dell’istruttoria non è valorizzato alcun punteggio (si noti: non è proposto =0=, non vi è proprio alcuna proposta istruttoria: cfr. doc. 11 – domanda e doc. 06 – scheda istruttoria FVG).

L’Amministrazione insomma non ha valutato *tout court* la rilevanza della manifestazione sul piano internazionale con ciò violando le disposizioni da un lato dell’art. 3 della L. 241/1990 sull’obbligo di motivazione dei provvedimenti, e dall’altro dell’art. 6 L. cit. sulla completezza dell’istruttoria.

È giurisprudenza consolidata, infatti, che nei concorsi che prevedono l’attribuzione di punteggi numerici, il numero racchiuda in sé una sorta di motivazione non censurabile in sede giurisdizionale, ma è altrettante vero che la mancata indicazione di alcun numero, così come la mancata valorizzazione delle spunte quanto meno sotto il profilo delle caratteristiche indicate dallo stesso ricorrente (cfr. doc. 11 – domanda e doc. 06 – scheda istruttoria FVG) rivela un vizio in termini di motivazione, e così in violazione dell’art. 3 L. 241/1990, poiché non è comprensibile per quale motivo l’Amministrazione non abbia nemmeno tenuto in considerazione tale caratteristica (a differenza di quanto fatto per altre manifestazioni analoghe: v. e.g. la scheda istruttoria della Società Scacchistica Triestina n. 60772 o dell’ASD circolo scacchistico Le Due Torri n. 60996 o dell’ASD Accademia di Scacchi n. 60801: doc. 19 – altre schede istruttorie e doc. 12 – dati di partecipazione, nonché doc. 20 – dati di partecipazione Società Scacchistica Triestina, doc. 21 – dati di partecipazione ASD circolo scacchistico Le Due Torri, doc. 22 – ASD Accademia di Scacchi).

Ma tale omissione certamente rileva anche in termini di completezza dell’istruttoria, e dunque di violazione dell’art. 6 L. 241/1990 nella parte in cui dispone che *“1. il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento”* poiché è evidente che la mancanza anche solo della valorizzazione della spunta nella scheda di valutazione e la conseguente mancanza di alcuna proposta istruttoria sono rilevanti in termini di principio di completezza dell’istruttoria.

In tema di valutazione di titoli e requisiti si è recentemente espresso il giudice amministrativo statuendo che la *“mancata ricognizione del titolo dall’ente validatore, comporta l’illegittimità e conseguente annullabilità della graduatoria emessa per violazione dell’art 6 della L. n. 241 del 1990. Oltre all’assegnazione all’interessato del punteggio corrispondente al titolo posseduto con*

rivalutazione della sua posizione” (TAR Roma 3448/2020) e ancora, in fattispecie analoga, di concorsi a valutazione di <<titoli>> che “è illegittimo il giudizio formulato dalla commissione giudicatrice nel concorso a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia nel quale si riscontrino lacune ed omissioni nella valutazione dei titoli di un candidato, soprattutto nel caso in cui la commissione stessa abbia valutato positivamente identici titoli posseduti da altro candidato, dovendo essa specificare le ragioni dell’omessa valutazione dei primi” (Cons. Stato 1341/1997) da cui si trae il principio per cui, nelle procedure comparative, la valutazione dei titoli espressi dal candidato, o dal concorrente, non può essere saltata a piè pari, a meno che non si tratti di una esclusione generale, che comunque deve essere debitamente motivata.

Il principio di completezza dell’istruttoria è infatti principio generale dell’attività amministrativa (cfr. Cons. Stato 4875/2015) per il quale l’Amministrazione **deve necessariamente** prendere in esame i titoli dedotti dal richiedente, almeno al fine di respingerli, ma nel caso di specie è evidente che per il ricorrente il criterio di cui al punto 3: “la manifestazione sportiva ha rilevanza (nelle note specificare obbligatoriamente: i fattori che determinano la rilevanza regioni/stati di provenienza)” non è stato in alcun modo preso in considerazione.

Si noti bene, ma solo al fine di prevenire una possibile obiezione, che l’Amministrazione non potrebbe mai ritenere i riferimenti indicati in nota dalla FVG insufficienti e non averli valutati per tale motivo: la presunta (ma nel caso di specie, denegatissima) insufficienza, infatti, non consente all’Amministrazione di “cancellare” il titolo non ritenuto chiaro, dovendolo completare chiedendo informazioni e chiarimenti nel rispetto del dovere di soccorso istruttorio: “(...) in materia di pubblici concorsi è, ormai, generalizzata la regola per la quale, nel caso in cui nella domanda di partecipazione il contenuto di una dichiarazione che l’interessato avrebbe dovuto fare o che malamente fatto, si desuma da altra dichiarazione regolarmente formulata, l’Amministrazione, nel dubbio, comunque, ha l’obbligo di richiedere una dichiarazione suppletiva” (TAR Napoli 5426/2007), e, ancor più chiaramente “(...) nel caso in cui in un pubblico concorso sussistano dubbi in ordine all’esatto contenuto dei titoli prodotti da un candidato, la commissione non può ignorare il titolo, ma deve, semmai, chiedere chiarimenti o integrazioni, in specie laddove l’eventuale imprecisione terminologica dello stesso titolo sia imputabile non al candidato, sibbene all’ufficio pubblico che lo ha rilasciato” (Cons. Giust. A.R.S. 88/1999).

Le pronunce citate consentono di ricostruire un principio generale di leale collaborazione tra l’Amministrazione e il candidato o il concorrente a qualsiasi procedura pubblica di assegnazione di opere, lavori, posti, benemerienze e fondi, per cui l’Amministrazione non può sfruttare presunte (e nel caso, inesistenti) incompletezze formali della domanda per respingerla senza aver posto il candidato/concorrente nella condizione di chiarificare le proprie precedenti dichiarazioni.

Ma a ben vedere, ulteriori elementi erano stati portati con la successiva memoria di supplemento istruttorio del 30.5.2020 (doc. 35 – memoria di supplemento istruttorio), su cui tuttavia l’Amministrazione non ha speso alcuna parola, né in sede di adunanza della Commissione (cfr. doc. 30 – verbale n. 4), né nel provvedimento finale (cfr. doc. 31 – decreto 1862/CULT), ove si è limitata a darla per “vista”, a conferma della assoluta incompletezza e imparzialità dell’istruttoria che ha liquidato la questione come “errore

materiale”, senza entrare nel merito della mancata attribuzione, al solo FVG, del relativo punteggio.

Peraltro così agendo la Commissione ha violato anche le disposizioni del Regolamento attuativo, che nel caso di specie, agiscono quali *lex specialis* per l’assegnazione dello specifico contributo, e in particolare il citato art. 6, rubricato “*criteri di valutazione*”, secondo cui: “1. *le manifestazioni sportive di cui all’articolo 11, comma 1, della legge, sono valutate sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sottoindicati parametri, con l’attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 1 a 3, secondo quanto espresso nell’allegato A*” e dunque, anche se il livello di partecipazione internazionale fosse stato ritenuto scadente (cosa che non è, in ragione del fatto che per gli stessi livelli altri concorrenti hanno ottenuto il massimo punteggio – cfr. la scheda istruttoria della Società Scacchistica Triestina n. 60772 o dell’ASD circolo scacchistico Le Due Torri n. 60996 o dell’ASD Accademia di Scacchi n. 60801: doc. 19 – altre schede istruttorie e doc. 12 – dati di partecipazione, nonché doc. 20 – dati di partecipazione Società Scacchistica Triestina, doc. 21 – dati di partecipazione ASD circolo scacchistico Le Due Torri, doc. 22 – ASD Accademia di Scacchi) la FVG avrebbe dovuto ricevere un punto e non certamente zero.

Per questo motivo i provvedimenti impugnati sono illegittimi e dovranno essere annullati *in parte qua* con il riconoscimento a FVG dei tre punti massimi previsti per tale categoria o, in stretto subordine, di almeno un punto.

*

2. Illegittimità sotto altro profilo – Eccesso di potere per manifesta irrazionalità e illogicità delle scelte dell’Amministrazione e per travisamento di fatti, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento – Eccesso di potere per difetto di presupposto.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche sotto altro e parzialmente diverso profilo in relazione al mancato riconoscimento per il ricorrente FVG del punteggio relativo alla rilevanza della manifestazione.

È principio accettato e consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il sindacato sulle valutazioni dell’Amministrazione “*deve arrestarsi a un controllo estrinseco della ragionevolezza, della logicità delle valutazioni compiute dalla commissione (oltre che dalla completezza della presupposta istruttoria), e non può estendersi fino a un sindacato penetrante del merito degli apprezzamenti*” (per tutti, Cons. Stato 3685/2015).

Orbene, nel caso che qui occupa, l’esclusione del punteggio di cui al punto 3 del quadro H della domanda (cfr. doc. 11 – domanda e doc. 06 – scheda istruttoria FVG) rileva un evidente difetto dell’istruttoria che ha “*cancellato*” perfino dalla colonna dell’autovalutazione, ossia di quanto presentato dallo stesso richiedente (!) una caratteristica senz’altro presente, indicata come da prescrizioni, e tanto emerge nella sua assoluta irrazionalità se si confrontano la scheda della FVG con le altre relative a manifestazioni scacchistiche in cui, in presenza di dati di partecipazione internazionale simili o addirittura inferiori (!) è purtuttavia stato attribuito il massimo del punteggio: v. e.g. la scheda istruttoria della Società Scacchistica Triestina n. 60772 o dell’ASD circolo scacchistico Le Due Torri n.

60996 o dell'ASD Accademia di Scacchi n. 60801: cfr. doc. 19 – altre schede istruttorie e doc. 12 – dati di partecipazione, nonché cfr. doc. 20 – dati di partecipazione Società Scacchistica Triestina, doc. 21 – dati di partecipazione ASD circolo scacchistico Le Due Torri, doc. 22 – ASD Accademia di Scacchi).

Pur trattandosi, infatti, di valutazione discrezionali, è *ius receptum* che esse siano comunque sindacabili anche in sede giurisdizionale: *“si tratta di un potere discrezionale, soggetto al controllo ed al sindacato giurisdizionale nei consueti limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti”* (Cons. Stato 474/2020).

È, infatti, del tutto incomprensibile il presupposto per cui tale voce non abbia avuto valutazione se non per una *“cantonata”* presa dall'Amministrazione che, in sede di valutazione delle domande, ha semplicemente trascurato una delle voci di valutazione, direttamente obliterando l'intera valutazione, sebbene essa fosse presente nella domanda e fosse stata inserita nel rispetto delle prescrizioni: FVG, infatti, segnalava, al *“Quadro H Informazioni per l'attribuzione dei criteri di valutazione”* (cfr. doc. 11 – domanda, p. 4), quanto al criterio di rilevanza della manifestazione, punto 3: *“la manifestazione sportiva ha rilevanza (nelle note specificare obbligatoriamente: i fattori che determinano la rilevanza regioni/ stati di provenienza):*

20 diverse nazionalità hanno partecipato all'edizione 2019 e si prevede un ulteriore incremento regionale (partecipazione di atleti/ squadre di tutti gli ambiti territoriali ex-provinciali della regione FVG) o transfrontaliera (partecipazione di atleti/ squadre di almeno due ambiti territoriali ex provinciali della regione e di almeno due dei seguenti paesi/ regioni: Carinzia, Croazia e Slovenia)

nazionale (partecipazione di atleti/ squadre di almeno tre regioni italiane diverse dalla regione F.V.G.)

V internazionale (partecipazione di atleti/ squadre di almeno tre stati esteri) - Se uno degli Stati esteri è l'Austria, precisare la Regione”, correttamente indicando il torneo come manifestazione di rilevanza internazionale e motivando con *“20 diverse nazionalità hanno partecipato all'edizione 2019 e si prevede un ulteriore incremento”* nel campo delle note (doc. 12 – dati di partecipazione 2019 e cfr. doc. 11 – domanda, p. 4).

Tale esclusione manifesta l'evidente illogicità della scelta e il travisamento dei fatti posti alla base della non attribuzione di tale punteggio, nonché un chiaro segno di mancanza di istruttoria, tutti vizi per cui il giudice amministrativo può esprimersi come già ampiamente statuito in giurisprudenza: *“l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice, è espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, sicché le relative censure, che investono il merito di tale valutazione, sono sottratte al sindacato di legittimità, salva l'ipotesi della loro manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti”* (Cons. Stato 1574/2019).

Anche sotto questo profilo il provvedimento è dunque illegittimo e dovrà essere annullato *in parte qua* con l'attribuzione del punteggio dovuto per tale voce.

*

B. Quanto alla mancata attribuzione dei punti di cui al quadro H, punto 5 della domanda, criterio “presenza nel calendario federale”

3. Eccesso di potere per difetto di presupposto e difetto d'istruttoria – Eccesso di potere per travisamento di fatto, illogicità manifesta e irragionevolezza.

Violazione di Legge – Violazione dell’art. 11 L.R. 8/2003

Come è stato esposto in narrativa dei fatti, nella domanda di contributo, FVG segnalava, al “*Quadro H Informazioni per l’attribuzione dei criteri di valutazione*” (cfr. doc. 11 – domanda, p. 5 e 6), quanto al criterio di presenza della manifestazione nei calendari federali, punto 5: “*calendario federale indicare in quale calendario federale è inserita la manifestazione (regionale, nazionale o internazionale)*”:

CALENDARIO NAZIONALE FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA E
CALENDARIO INTERNAZIONALE DELLA FIDE WORLD CHESS
FEDERATION

regionale

V nazionale

V internazionale”.

Indicando dunque il torneo come manifestazione inserita nel calendario nazionale della Federazione Scacchistica Italiana e nel Calendario Internazionale della FIDE – World Chess Federation e motivando con “*CALENDARIO NAZIONALE FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA E CALENDARIO INTERNAZIONALE DELLA FIDE WORLD CHESS FEDERATION*” nel campo delle note (doc. 13 – calendario FSI e doc. 14 – calendario FIDE e cfr. doc. 11 – domanda, p. 5 e 6).

Orbene in sede istruttoria gli uffici avevano proposto per FVG un punteggio pari a 3 punti per la presenza nei calendari internazionali, ma in sede di valutazione la Commissione ha azzerato tale valutazione, come si evince dalla cancellazione e dalla nota “*COMMISSIONE SPORT*” fatta in sede collegiale.

Un tanto è avvenuto sulla scorta della dichiarazione del rappresentante del C.O.N.I., l’Ing. Brandolin, fatta a verbale della seduta del 9.3.2020, del seguente letterale tenore: “*prima di iniziare ad esaminare le singole manifestazioni, il Presidente del C.O.N.I. FVG richiama l’attenzione della Commissione sull’art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento: <<indicazione di inserimento della manifestazione nel calendario federale regionale/nazionale o internazionale>> ed evidenzia che le manifestazioni rientranti tra le discipline sportive associate non possono essere iscritte ai calendari federali e le manifestazioni iscritte al calendario degli Enti di promozione sportiva non sempre sono iscritte ai calendari federali. Ne consegue che in assenza di iscrizione della manifestazione citate al calendario federale il punteggio riferito a tale parametro è pari a zero*” (cfr. doc. 07 – verbale n. 1).

Orbene tale verbalizzazione, sulla scorta della quale la Commissione ha successivamente azzerato i punteggi a FVG, è **assolutamente fantasiosa e non rispondente a verità**.

Non esiste, infatti, alcun divieto di iscriverne ai calendari federali le competizioni promosse dalle Discipline Sportive Associate, che sono Federazioni Sportive a tutti gli effetti.

Le Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I., tra cui la Federazione Scacchistica Italiana (doc. 23 – elenco discipline sportive associate) sono oggettivamente e soggettivamente delle Federazioni Sportive e a queste sostanzialmente identiche, ma si occupano di attività sportive legate a una disciplina non ricompresa tra quelle governate dalle Federazioni Sportive, sebbene al pari di queste esercitino la loro attività tramite uno

sviluppo verticale che parte dalle attività di base fino alle attività sportiva di alto livello.

Le motivazioni per cui sono categorizzate in due diversi sottogruppi sono sostanzialmente riconducibili a due ragioni principali:

- Può trattarsi di discipline a carattere principalmente ludico o ricreativo che danno l'immediata percezione di attività di carattere sportivo come, ad esempio, la dama, il bridge o **gli scacchi**;
- Può trattarsi di discipline che, pur avendo una componente fisica preponderante e immediatamente percepibile, sono ancora "giovani" e, cosa più importante, non sono ancora riconosciute come sport olimpico come ad esempio l'arrampicata o il rafting.

In generale le discipline sportive associate presentano una unica differenza rispetto alle Federazioni Sportive, ossia svolgono una propria Olimpiade anziché partecipare al normale ciclo olimpico (ma proprio per questo, tengono le Olimpiadi ogni due anni per rimanere al pari delle Olimpiadi invernali e di quelle estive).

Ad avvenuta inclusione di uno sport nelle Olimpiadi *standard*, la Disciplina Sportiva Associata diviene Federazione Sportive Associata.

Ma al di là di tale differenza nominalistica, l'art. 1 dello Statuto del C.O.N.I. dispone: "*il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato <<C.O.N.I.>>, è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA)*" equiparandole completamente al suo interno (doc. 24 – Statuto C.O.N.I.).

Allo stesso modo, entrambe le componenti partecipano in modo egualitario alla composizione del Consiglio e della Giunta Nazionale, ed esercitano indifferentemente pari diritti e pari doveri all'interno del Comitato: cfr. art. 6, 7 e 8 (cfr. doc. 24 – Statuto C.O.N.I.).

Ad analoga conclusione si perviene dalla lettura dell'art. 15 D. Lgs. 242/1999 recante il "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano", intitolato "Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate" che prevede per entrambe la medesima disciplina (in particolare, al co. 2, secondo cui "*le federazioni sportive nazionali e le Discipline Sportive Associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione*") e i medesimi diritti e doveri.

Insomma, in nessuna fonte normativa primaria o secondaria si trova traccia dell'affermazione "*le manifestazioni rientranti tra le discipline sportive associate non possono essere iscritte ai calendari federali*" (cfr. doc. 07 – verbale n. 1) che appare del tutto arbitraria e infondata, non trova alcun riscontro nella realtà e deve ritenersi frutto di un evidente quanto clamoroso travisamento dei fatti da parte di chi ebbe a dirlo, ma anche di un evidente difetto di istruttoria sul punto da parte della Commissione che avrebbe dovuto verificare le condizioni normative alle quali una certa disciplina può inserire manifestazioni in calendario e ciò perché l'Amministrazione deve comunque muoversi secondo il principio di legalità e non in base a mutevoli opinioni dei membri di Commissioni giudicatrici.

Ciò premesso, la manifestazione in oggetto era inserita tanto nel calendario della

Federazione Scacchistica Italiana (doc. 25 – calendario Federazione Scacchistica Italiana) quanto in quello internazionale della *FIDE World Chess Federation* (doc. 26 – calendario FIDE), che è riconosciuta dal C.I.O. Comitato Internazionale Olimpico (doc. 27 – Federazioni appartenenti al C.I.O.) di cui la Federazione Scacchistica Italiana è membro (doc. 28 – FIDE directory associated Federations) e **questo è confermato**, oltre che dai documenti fin qui citati, **anche dalla certificazione rilasciata direttamente dalla Federazione Scacchistica Italiana** (doc. 36 – certificazione), ove sono riportate le nuove date in cui la manifestazione è stata riprogrammata a seguito del prolungarsi dell'epidemia. Ma ancora, il verbale della seduta del 16.3.2020 dà atto dell'evidente difetto di istruttoria in cui è incorsa la Commissione quando dice, a p. 1, paragrafo 5, si legge: *“nello specifico, vengono esaminati con particolare attenzione i parametri relativi all’inserimento delle manifestazioni nel calendario federale regionale/nazionale/internazionale. alla mediaticità e al livello degli atleti partecipanti, adottando criteri omogenei di valutazione, interpellando ove necessario, i legali rappresentanti delle relative Federazioni sportive di riferimento”* (cfr. doc. 08 – verbale n. 2), e tuttavia, dell’interpello del legale rappresentante della Federazione Scacchistica Italiana non vi è alcuna traccia agli atti dell’istruttoria, sebbene la decisione della Commissione sia stata la più devastante, ossia la cancellazione dei punti **che pure gli uffici avevano attribuito** per la presenza nel calendario.

Tale comportamento, insomma, rivela la totale illogicità del comportamento dell’Amministrazione, censurabile anche dal giudice amministrativo poiché, infatti, i criteri per l’attribuzione di punteggi *“costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito, a meno che non siano inficiati da illogicità o da manifesta irragionevolezza”* (Cons. Stato 2183/2020 a conferma di TAR Friuli 191/2019) e *“il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni derivanti dall’esercizio di discrezionalità tecnica soltanto laddove esse risultino contraddistinte da manifesta illogicità o erroneità dell’azione amministrativa”* (Cons. Stato 1997/2020) come nel caso in cui l’Amministrazione agisca sulla base di affermati presupposti manifestamente non veri o di palesi travisamenti di fatti legati all’assenza di istruttoria o di evidente errore nell’istruttoria, come nel caso di specie.

Chiamata in autotutela, peraltro, l’Amministrazione ha integrato la motivazione in maniera ancor più incredibile, ove si legge, nel verbale n. 4: *“conviene la Commissione che l’articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento, avuto riguardo alle disposizioni normative sopra illustrate e per le quali vi è una effettiva distinzione tra federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate e ritenuto che il potere regolamentare esercitato per il mezzo del Regolamento abbia voluto prediligere le manifestazioni organizzate dal federazioni sportive nazionali rispetto a quelle organizzate da discipline sportive associate, debba essere interpretato come segue: <<le manifestazioni sportive di cui all’articolo 11, comma 1, della legge, sono valutate sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sottoindicati parametri, con attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 1 a 3 a quelle manifestazioni che siano inserite in un calendario regionale, nazionale o internazionale promosso esclusivamente da una Federazione sportiva nazionale o internazionale>>”* (cfr. doc. 30 – verbale n. 4).

In altre parole, la Commissione, sulla base di un presupposto fallace (la differenza tra le FSN e le DSA, come detto sopra, del tutto inesistente nello spirito e nella lettera delle

Leggi), ha perfino usurpato una competenza del Consiglio Regionale nel fornire una interpretazione autentica della L.R., che nella Legge Regionale stessa non trova alcun appiglio.

Si tratta, all'evidenza, di una decisione del tutto arbitraria basata sull'assunto *“ritenuto che il potere regolamentare esercitato per il mezzo del Regolamento abbia voluto prediligere le manifestazioni organizzate dal federazioni sportive nazionali rispetto a quelle organizzate da discipline sportive associate”* di cui non si ha riscontro o traccia in nessun atto ufficiale della Regione, ma nemmeno del C.O.N.I. stesso (!), per il cui Statuto le FSN e le DSA hanno pari diritti (cfr. doc. 24 – Statuto C.O.N.I.).

Tale assunto, peraltro, si basa su una presa di posizione dell'Ing. Brandolin assolutamente erronea e contraddittoria, da ultimo ribadita in sede di riesame in autotutela, ossia *“che la disciplina normativa e statutaria appena illustrata esplicita come vi sia una distinzione effettiva tra federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate e che tale differenza debba essere valutata sia a fini sportivi sia, per il caso in essere, a fini contributivi qualora le disposizioni normative da applicare prevedano la valorizzazione di detta differenza. L'ing. Brandolin continua ricordando il dato testuale del Regolamento per il quale il punteggio deve essere attribuito esclusivamente alle manifestazioni incluse nel calendario federale regionale, nazionale o internazionale che, alla luce delle distinzioni esistenti tra federazioni e discipline associate, è da intendersi come calendario promosso da una Federazione sportiva nazionale e in tale direzione va interpretato quanto da lui espresso e verbalizzato in data 9 marzo 2020”* (cfr. doc. 30 – verbale n. 4).

Tale assunto contiene ben tre deviazioni dal dato normativo:

- *“che la disciplina normativa e statutaria appena illustrata esplicita come vi sia una distinzione effettiva tra federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate e che tale differenza debba essere valutata sia a fini sportivi”*: di tale distinzione non vi è traccia in alcuna parte della legislazione nazionale e regionale né nello Statuto del C.O.N.I. (cfr. doc. 24 – Statuto C.O.N.I.);
- *“(…) per il caso in essere, a fini contributivi qualora le disposizioni normative da applicare prevedano la valorizzazione di detta differenza”*, ma la norma regionale, in nessuna sua parte, prevede tale valorizzazione (cfr. doc. 09 – L.R. 8/2003 stralcio e doc. 10 – Regolamento);
- *“il punteggio deve essere attribuito esclusivamente alle manifestazioni incluse nel calendario federale regionale, nazionale o internazionale che, alla luce delle distinzioni esistenti tra federazioni e discipline associate, è da intendersi come calendario promosso da una Federazione sportiva nazionale”*: nuovamente, di tale distinzione non si trova alcuna traccia nel dato normativo e sembra essere una posizione personale di chi la esprime, fatta propria dalla Commissione, in palese violazione della norma regionale (cfr. doc. 09 – L.R. 8/2003 stralcio e doc. 10 – Regolamento).

Sulla base di tali assunti, tutti totalmente inveritieri e destituiti di ogni fondamento, hanno determinato gli atti dell'Amministrazione e, in particolare, il provvedimento impugnato, che è dunque illegittimo nella parte in cui non concede i tre punti inizialmente attribuiti in fase istruttoria alla FVG e dovrà essere annullato *in parte qua* con l'attribuzione dei tre punti

inizialmente proposti in sede istruttoria.

*

4. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti dell'Amministrazione

Merita altresì evidenziare la palese illegittimità del provvedimento anche sotto il profilo della evidente contraddittorietà con quanto sino ad oggi fatto dall'Amministrazione.

L'Amministrazione, infatti, con la scelta contenuta negli atti oggi impugnati, ha radicalmente cambiato approccio rispetto ai criteri sempre seguiti nel passato sulla stessa questione.

Tale punto, come si legge dal verbale della Commissione, era stato sollevato in seno alla stessa dal funzionario Graziella Mohorovich: *“ricorda la componente della Commissione Graziella Mohorovich che le Commissioni costituite tempo per tempo negli anni precedenti avevano - a quanto le risulta - attribuito il punteggio di cui al detto articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento indistintamente a manifestazioni promosse da soggetti affiliati a federazioni sportive nazionali o a discipline sportive associate”* (cfr. doc. 30 – verbale n. 4).

Un tanto è pacifico e incontestato, tant'è che ne segue una raffazzonata giustificazione anziché una presa di distanza, dimostra che solo quest'anno l'Amministrazione ha deciso di distanziarsi dal criterio sempre usato, e mai impugnato contestato, per fare una scelta stravagante ed eterodossa, la cui contraddittorietà rispetto al passato, ne disvela la evidente illegittimità. Ricorda il Consiglio di Stato che *“il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà sussiste in presenza di un provvedimento che presenti contraddizioni o incongruenze rispetto a precedenti valutazioni della stessa Autorità emanante o di manifestazioni di volontà che si pongono in contrasto fra di loro; in sostanza la contraddittorietà deve intercorrere fra specifici atti dell'Amministrazione, e non fra un metodo di lavoro ed una concreta scelta amministrativa, che è sindacabile solo per i vizi di manifesta illogicità, irrazionalità ed errore di fatto”* (Cons. Stato 6094/2009), come nel caso di specie, in cui in presenza del medesimo atto, l'Amministrazione ha virato di 180 gradi nella valutazione sin qui operata.

Ancor più chiaramente, il Supremo Giudice ha statuito che *“sussiste il vizio di eccesso di potere in caso di contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà o con precedenti atti istruttori, in difetto di idonea motivazione sul punto; inoltre, è illegittimo per eccesso di potere per contraddittorietà il provvedimento che presenti contraddizioni od incongruenze rispetto a precedenti valutazioni della stessa amministrazione o quando sussistano più manifestazioni di volontà dello stesso ente che si pongano tra loro in contrasto”* (Cons. Stato 5000/2005).

A tal proposito il ricorrente formula istanza istruttoria affinché il Tribunale ordini alla Regione Autonoma Friuli e Venezia Giulia, ex art. 63, co. 2, c.p.a. e 210 e 213 c.p.c., l'esibizione di tutti gli atti delle istruttorie degli anni precedenti onde verificare tale contraddizione, se non ritenuta già provata in forza di quanto contenuto nel verbale (cfr. doc. 30 – verbale n. 4).

Anche sotto questo profilo il provvedimento impugnato è dunque illegittimo nella parte in cui non concede i tre punti inizialmente attribuiti in fase istruttoria alla FVG e dovrà essere annullato *in parte qua* con l'attribuzione dei tre punti inizialmente proposti in sede

istruttoria.

*

5. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e travisamento di fatto – Violazione di Legge per violazione dell’art. 3 e dell’art. 6 L. 241/1990 – Violazione di Legge per violazione dell’art. 6, co. 1, e 7, co. 4 del Regolamento adottato con Decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/pres.

S’è già dato conto del fatto che la Commissione, nel riunirsi a seguito dell’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente, tanto verbalizzava: *“ritenuto che il potere regolamentare esercitato per il mezzo del Regolamento abbia voluto prediligere le manifestazioni organizzate dalle federazioni sportive nazionali rispetto a quelle organizzate da discipline sportive associate”* (cfr. doc. 30 – verbale n. 4).

Orbene, tale interpretazione è stata una palese usurpazione dei poteri e delle prerogative del Consiglio Regionale poiché è evidente che, nel sistema della gerarchia delle fonti, per eseguire modifiche, integrazioni o interpretazioni autentiche relative ad un testo legislativo vigente l’unica possibilità è intervenire con altra disposizione di legge e non con un atto amministrativo subordinato, che alla Legge deve attenersi.

Ma non solo, il decreto 1862/CULT oggi impugnato, non mai avrebbe potuto introdurre una interpretazione applicativa limitativa dell’art. 6, co. 1, lett. e) del Regolamento essendo questo di competenza esclusiva della Giunta Regionale e del suo Presidente, ma certamente non della Commissione istituita ai sensi della Legge stessa.

Infine, manifestamente illogica ed irrazionale si presenta l’interpretazione applicativa dell’art. 6, co. 1, lett. e), nella misura in cui prova a far discendere la possibilità di attribuire il punteggio per l’iscrizione dei calendari solo alle manifestazioni organizzate alle Federazioni Sportive Nazionali (e non anche alle Discipline Sportive associate) sostenendo che questo dipenderebbe dalla *“distinzione effettiva”* tra queste due realtà.

Anche ove si voglia ammettere, e lo si nega recisamente, che vi siano delle differenze tra Federazioni Sportive Nazionali e Discipline sportive associate, esse sono comunque egualmente riconosciute e disciplinate dal C.O.N.I. nello stesso modo come si evince dallo Statuto dello stesso ove si dice che *“il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato <<C.O.N.I.>>, è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA)”* (cfr. doc. 24 – Statuto C.O.N.I.).

Ciò che qui rileva è però che, per usare le parole stesse della Commissione, *“tale differenza (negata, N. d. R.) debba essere valutata sia a fini sportivi, sia, per il caso in essere, a fini contributivi qualora le disposizioni normative da applicare prevedano la valorizzazione di tale differenza”* (cfr. doc. 30 – verbale n. 4).

Ma nel caso di specie non vi è alcuna norma che preveda qualche tipo di differenziazione tra le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate al fine della concessione dei contributi e, al contrario, tutti i criteri previsti dall’art. 6 del Regolamento sono previsti indistintamente per valutare (tutte) le manifestazioni sportive di cui all’articolo 11 della legge n. 3/2008 nelle quali

rientrano anche quelle organizzate dalle Discipline Sportive Associate, come esplicitamente sancito dal co. 2 del medesimo art. 11 e della presunta differenziazione non si ha riscontro o traccia in nessun atto ufficiale della Regione, ma nemmeno del C.O.N.I. stesso (!), per il cui Statuto le FSN e le DSA hanno certamente pari diritti ai fini dell'erogazione dei contributi.

*

C. Quanto alla mancata attribuzione dei punti di cui al quadro H, punto 10 della domanda, criterio "impatto territoriale e sociale"

6. Violazione di Legge per violazione dell'art. 3 e dell'art. 6 L. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto d'istruttoria.

Come è stato esposto in narrativa dei fatti, nella domanda di contributo, FVG segnalava, al "Quadro H Informazioni per l'attribuzione dei criteri di valutazione" (cfr. doc. 11 – domanda, p. 7), quanto al criterio di impatto territoriale e sociale della manifestazione, punto 10: *"Impatto territoriale/sociale (indicare obbligatoriamente gli eventi collaterali alla manifestazione sportiva, la partecipazione alla gara di atleti con disabilità, la presenza di testimonials sportivi di livello almeno nazionale):*

EVENTI COLLATERALI: SEMINARI E CONFERENZE DI FORMAZIONE PER ARBITRI, ATLETI E ISTRUTTORI - SALA GIOCO ACCESSIBILE A OGNI TIPO DI DISABILITA' E MANIFESTAZIONE ACCESSIBILE A GIOCATORI CIECHI – SARANNO PRESENTI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE, CONTINENTALE E INTERNAZIONALE, ALLENATORI DI MASSIMA CATEGORIA MONDIALE SARANNO PRESENTI PER COMMENTO E ANALISI TECNICA

V eventi collaterali alla manifestazione sportiva (indicare quali sono gli eventi, luogo e data di svolgimento)

V partecipazione di atleti con disabilità (dettagliare la partecipazione degli atleti disabili alla gara sportiva)

V presenza di testimonials sportivi di livello nazionale o internazionale (indicare il nominativo dei testimonials sportivi)" indicando peraltro nel campo note "SARANNO PRESENTI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE, CONTINENTALE E INTERNAZIONALE, ALLENATORI DI MASSIMA CATEGORIA MONDIALE SARANNO PRESENTI PER COMMENTO E ANALISI TECNICA" (cfr. doc. 11 – domanda, p. 7).

Orbene, a fronte di un tanto, nella scheda istruttoria relativa alla domanda, al punto 10, terza voce, relativa alla mediaticità della manifestazione, riferito, per l'appunto, al punto 10 del quadro H della domanda, non è valorizzata alcuna spunta, e nella colonna dell'istruttoria non è valorizzato alcun punteggio (si noti: non è proposto =0=, non vi è proprio alcuna proposta istruttoria: cfr. doc. 11 – domanda e doc. 06 – scheda istruttoria FVG).

L'Amministrazione insomma, così come nel caso del punto 3, non ha valutato *tout court* la presenza dei citati testimonial d'impatto nazionale internazionale con ciò violando le disposizioni da un lato dell'art. 3 della L. 241/1990 sull'obbligo di motivazione dei

provvedimenti, e dall'altro dell'art. 6 L. cit. sulla completezza dell'istruttoria.

La descrizione presente nel campo note, infatti, era chiara e completa: "SARANNO PRESENTI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE, CONTINENTALE E INTERNAZIONALE, ALLENATORI DI MASSIMA CATEGORIA MONDIALE SARANNO PRESENTI PER COMMENTO E ANALISI TECNICA" e corrisponde alle personalità invitate al torneo, come del resto era anche specificato nella relazione illustrativa allegata alla domanda (doc. 29 – relazione illustrativa) in cui si legge che *"la capacità di attirare tra i più grandi giocatori della storia (campioni del mondo, campioni continentali, ex contendenti al titolo di campione del mondo) ha permesso che la notorietà del torneo si espandesse a tal punto che oggi assistiamo a vere e proprie comitive estere che decidono di partecipare all'evento"*.

Ciononostante la voce non è stata in alcun modo considerata e senza che di ciò sia data alcuna motivazione, in violazione del principio di motivazione e di completezza dell'istruttoria di cui agli art. 3 e 6 L. 241/1990 e sconfinando altresì in eccesso di potere per difetto d'istruttoria dal momento che sul punto l'Amministrazione non ha nemmeno valutato il titolo.

Anche in questo caso l'Amministrazione non potrebbe mai ritenere i riferimenti indicati in nota dalla FVG insufficienti e non averli valutati per tale motivo: la presunta (ma nel caso di specie, denegatissima) insufficienza, infatti, non consente all'Amministrazione di "cancellare" il titolo non ritenuto chiaro, dovendolo completare chiedendo informazioni e chiarimenti nel rispetto del dovere di soccorso istruttorio come da giurisprudenza già citata: *"(...) in materia di pubblici concorsi è, ormai, generalizzata la regola per la quale, nel caso in cui nella domanda di partecipazione il contenuto di una dichiarazione che l'interessato avrebbe dovuto fare o che malamente fatto, si desuma da altra dichiarazione regolarmente formulata, l'Amministrazione, nel dubbio, comunque, ha l'obbligo di richiedere una dichiarazione suppletiva"* (TAR Napoli 5426/2007), e, ancor più chiaramente *"(...) nel caso in cui in un pubblico concorso sussistano dubbi in ordine all'esatto contenuto dei titoli prodotti da un candidato, la commissione non può ignorare il titolo, ma deve, semmai, chiedere chiarimenti o integrazioni, in specie laddove l'eventuale imprecisione terminologica dello stesso titolo sia imputabile non al candidato, sibbene all'ufficio pubblico che lo ha rilasciato"* (Cons. Giust. A.R.S. 88/1999).

Anche in questo caso, inoltre, ulteriori elementi erano stati portati con la successiva memoria di supplemento istruttorio del 30.5.2020 (doc. 35 – memoria di supplemento istruttorio), su cui tuttavia l'Amministrazione non ha, come detto, speso alcuna parola, né in sede di adunanza della Commissione (cfr. doc. 30 – verbale n. 4), né nel provvedimento finale (cfr. doc. 31 – decreto 1862/CULT), ove si è limitata a darla per "vista", a conferma della assoluta incompletezza e imparzialità dell'istruttoria che ha liquidato la questione come "errore materiale", senza entrare nel merito della mancata attribuzione, al solo FVG, del relativo punteggio.

Peraltro così agendo la Commissione ha nuovamente violato anche la par condicio tra i concorrenti poiché, in presenza delle medesime condizioni, nuovamente, altri concorrenti hanno ottenuto il punto aggiuntivo dovuto per tale voce: cfr. la scheda istruttoria della

Società Scacchistica Triestina n. 60772 o dell'ASD circolo scacchistico Le Due Torri n. 60996 o dell'ASD Accademia di Scacchi n. 60801: doc. 19 – altre schede istruttorie e doc. 12 – dati di partecipazione, nonché doc. 20 – dati di partecipazione Società Scacchistica Triestina, doc. 21 – dati di partecipazione ASD circolo scacchistico Le Due Torri, doc. 22 – ASD Accademia di Scacchi, come anche la FVG avrebbe dovuto ricevere un punto.

Per questo motivo i provvedimenti impugnati sono illegittimi e dovranno essere annullati *in parte qua* con l'attribuzione del punto mancante.

*

D. Eccesso di potere per difetto di presupposto dei provvedimenti conseguenti – illegittimità derivata degli stessi

All'illegittimità della graduatoria, del decreto che la ha approvata e degli atti di attribuzione dei punteggi consegue la illegittimità, derivata, di tutti gli atti conseguenti, con particolare riferimento agli atti, anche se impliciti o taciti, di assegnazione della provvista contenuta nel fondo, che dovrà essere ripetuta e riassegnata.

*

Sull'interesse a ricorrere

È del tutto evidente l'interesse dell'odierno ricorrente ad ottenere la riforma o l'annullamento del provvedimento impugnato *in parte qua* poiché al riconoscimento dei punti mancanti consegue automaticamente il posizionamento della FVG a un punteggio utile per l'assegnazione del contributo in forma piena.

Consideri, infatti, il Tribunale che all'accoglimento di anche uno solo dei motivi di ricorso, ed all'assegnazione anche di soli 3 punti in più rispetto a quelli riconosciuti, il ricorrente si troverebbe a diciotto punti, posizione in cui certamente concorrerebbe al riparto (riparto accordato fino ai concorrenti con 16 punti, per cui all'aggiunta anche di un solo punto, conseguirebbe il diritto all'erogazione del contributo (cfr. doc. 05 – graduatoria “allegato 1”).

*

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami

Nella questione dedotta oggi all'attenzione del Tribunale, è ipotizzabile una posizione di controinteresse, che giustificerebbe un ordine d'integrazione del contraddittorio con relativo allungamento dei tempi del giudizio, per tutti coloro che precedono il ricorrente nella graduatoria, e considerato che il numero ingente delle persone e/o associazioni partecipanti da chiamare in giudizio, la notificazione nei modi ordinari potrebbe risultare particolarmente difficile.

Pertanto si formula istanza, ex art. 41, co. 4, e 49, co. 3, c.p.a., affinché il Presidente autorizzi la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità.

*

Sospensiva

Parte ricorrente fa istanza all'Ecc.mo Collegio perché gli atti impugnati siano cautelatamente sospesi.

Quanto al *fumus boni juris*, si confida che l'esposizione che precede ne comprovi la sussistenza.

Quanto al *periculum in mora*, si rappresenta che la permanenza dell'efficacia dei decreti impugnati e dell'allegata graduatoria per la ripartizione dei fondi nel periodo di tempo fisiologicamente necessario per la discussione nel merito compromette fortemente le ragioni della ricorrente.

Va sottolineato, infatti, come risulta riportato al punto 1 dell'impugnato decreto 972/2020 che si è proceduto alla approvazione "(...) dell'allegato 1) graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio, delle manifestazioni organizzate dalle associazioni sportive (...) con l'evidenza di quelle che beneficiano dei contributi, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili pari a complessivi euro 191.600,00 (...)".

La mancata sospensione dell'efficacia degli atti comporterebbe **Pinizio della ripartizione dei fondi da parte dell'Amministrazione con il rischio che la Direzione Centrale Cultura e Sport eroghi tutti i contributi alle società ammesse per gli importi attribuiti con la conseguente, inevitabile, incapienza del fondo** qualora la provvista venisse interamente ripartita.

Sotto questo profilo, la sussistenza del *periculum* emerge *in re ipsa*, come ampiamente evidenziato sopra, stante il rischio che **il fondo stanziato per il corrente anno** (pari a euro 191.600,00) **venga esaurito antecedentemente all'auspicato riconoscimento del maggiore importo spettante al ricorrente**, con l'impossibilità per la stessa di ottenere il contributo nel maggior importo spettante per l'effetto dell'auspicato annullamento parziale della graduatoria, con la ulteriore conseguenza che l'effettivo svolgimento della manifestazione non sia più possibile, circostanza che costituisce sicuramente un pregiudizio grave ed irreparabile non solo per il ricorrente, ma anche per tutti gli sportivi che annualmente partecipano a tale prestigiosa competizione.

*

Tanto esposto, dedotto e rappresentato, l'Avv. Marco Biagioli e l'Avv. Caterina Caregnato, quali difensori e procuratori come in atti del Comitato FVG Promozione Scacchi (CF 93022640309) – Associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRONO

All'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma Friuli e Venezia Giulia, affinché questo, in esito agli adempimenti di rito, voglia accogliere integralmente le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere:

IN VIA PRELIMINARE DI RITO: autorizzarsi, per le ragioni sopra evidenziate, ai sensi dell'art. 41, co. 4, e 49, co. 3, c.p.a. la notificazione del ricorso a tutti gli ipotetici controinteressati per pubblici proclami, prescrivendone le modalità.

IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: sospendersi i provvedimenti impugnati, in epigrafe indicati, previa audizione in Camera di Consiglio dello scrivente procuratore.

NEL MERITO: annullarsi i provvedimenti impugnati, in epigrafe indicati, nonché ogni atto presupposto connesso e conseguente, *in parte qua* nella misura indicata, previo

accertamento della spettanza del maggiore importo richiesto.

IN OGNI CASO: spese e compensi di lite rifusi, oltre accessori come per Legge.

IN VIA ISTRUTTORIA: si producono i documenti indicati nel ricorso.

ANCORA IN VIA ISTRUTTORIA: si formula istanza affinché il Tribunale ordini alla Regione Autonoma Friuli e Venezia Giulia, ex art. 63, co. 2, c.p.a. e 210 e 213 c.p.c., l'esibizione di tutti gli atti delle istruttorie degli anni precedenti onde verificare l'esistenza del vizio di eccesso di potere denunciato, se non ritenuto già provata in forza di quanto contenuto nel verbale prodotto (cfr. doc. 30 – verbale n. 4).

*

Comunicazioni e dichiarazioni ai sensi dell'art. 136 c.p.a.

Avv. Marco Biagioli

* TELEFAX 0413969018

* E-MAIL biagioli@email.it

* PEC biagioli@postecert.it

Avv. Caterina Caregnato

* TELEFAX 0413969018

* E-MAIL avv.caterinacaregnato@gmail.com

* PEC caterina.caregnato@venezia.pecavvocati.it

In relazione all'art. 3, decreto 167/2016, del Presidente del Consiglio di Stato si dichiara che il presente atto di appello consta di 82.044 caratteri.

*

DICHIARAZIONE DI VALORE: ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile e che è stato versato contributo unificato dell'importo di euro 650,00.

Venezia – Trieste, oggi è il 1 Luglio 2020

(Avv. Marco Biagioli)

(Avv. Caterina Caregnato)

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE EX ART. 2,

L. 53/1994: Io sottoscritto Avv. Marco Biagioli del Foro di Venezia CF BGL MRC 86A04 L736J, con studio in Venezia, via Mestrina 69, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia del 4.2.2019, rilasciata ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, quale difensore e procuratore del Comitato FVG Promozione Scacchi (CF 93022640309) – Associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c., in persona del proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore Nadia Ottavi in forza dei poteri attribuiti dall'art. 8 dello Statuto del Comitato, assistito e rappresentato come in atti

HO NOTIFICATO

copia conforme all'originale del suesteso ricorso ex art. 41 c.p.a. (%%)

previa iscrizione al **numero 29** del mio registro cronologico, alla **Regione Autonoma Friuli e Venezia Giulia** (CF 80014930327 P. IVA 00526040324) in persona del Presidente della Giunta Regionale e/o legale rappresentante *pro tempore*, nel domicilio *ex lege* presso e negli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, ivi rimettendone e lasciandone copia che dichiaro conforme all'originale, e a tal fine da me sottoscritta, tramite il servizio postale mediante spedizione di piego raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi di legge, con **raccomandata A.R. n. 78510244486-8**, spedita dall'Ufficio Postale di **Mestre 7** in data corrispondente a quella del timbro infraimpresso.

Il presente atto consta di quattordici fogli per complessive ventisette pagine.

Venezia, oggi è il 1 Luglio 2020 – Avv. Marco Biagioli

previa iscrizione al **numero 30** del mio registro cronologico, alla **Regione Autonoma Friuli e Venezia Giulia** (CF 80014930327 P. IVA 00526040324) in persona del Presidente della Giunta Regionale e/o legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede legale in Trieste, piazza Unità d'Italia 1, ivi rimettendone e lasciandone copia che dichiaro conforme all'originale, e a tal fine da me sottoscritta, tramite il servizio postale mediante spedizione di piego raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi di legge, con **raccomandata A.R. n. 78510244487-0**, spedita dall'Ufficio Postale di **Mestre 7** in data corrispondente a quella del timbro infraimpresso.

Il presente atto consta di quattordici fogli per complessive ventisette pagine.

Venezia, oggi è il 1 Luglio 2020 – Avv. Marco Biagioli

previa iscrizione al **numero 31** del mio registro cronologico, al **CS Libertas CP di Udine** (CF 80006120309), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede legale in Torreano di Martignacco (UD), via Antonio Bardelli 4, ivi rimettendone e lasciandone copia che dichiaro conforme all'originale, e a tal fine da me sottoscritta, tramite il servizio postale mediante spedizione di piego raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi di legge, con **raccomandata A.R. n. 78510244488-1**, spedita dall'Ufficio Postale di **Mestre 7** in data corrispondente a quella del timbro infraimpresso.

Il presente atto consta di quattordici fogli per complessive ventisette pagine.

Venezia, oggi è il 1 Luglio 2020 – Avv. Marco Biagioli

previa iscrizione al **numero 32** del mio registro cronologico, alla **UISP Comitato Territoriale Gorizia APS** (CF 91003780318), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede legale in Gorizia, via Pitteri 4, ivi rimettendone e lasciandone copia che dichiaro conforme all'originale, e a tal fine da me sottoscritta, tramite il servizio postale mediante spedizione di piego raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi di legge, con **raccomandata A.R. n. 78510244489-2**, spedita dall'Ufficio Postale di **Mestre 7** in data corrispondente a quella del timbro infraimpresso.

Il presente atto consta di quattordici fogli per complessive ventisette pagine.

Venezia, oggi è il 1 Luglio 2020 – Avv. Marco Biagioli

previa iscrizione al **numero 33** del mio registro cronologico, alla **Associazione Sportiva Dilettantistica Dama Zoppola** (CF 91082690933), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede legale in Zoppola (PN), via Nazionale 3, ivi rimettendone e lasciandone copia che dichiaro conforme all'originale, e a tal fine da me sottoscritta, tramite il servizio postale mediante spedizione di piego raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi di legge, con **raccomandata A.R. n. 78510244490-4**, spedita dall'Ufficio Postale di **Mestre 7** in data corrispondente a quella del timbro infraimpresso.

Il presente atto consta di quattordici fogli per complessive ventisette pagine.

Venezia, oggi è il 1 Luglio 2020 – Avv. Marco Biagioli